

Convenzione per la Centrale Unica di Committenza dell'Unione Montana Valle Susa

L'anno _____ i in modalità elettronica, nella data dell'ultima delle firme digitali, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge

TRA

Il Sig. _____ nato a _____ il _____ e domiciliato per la carica in Bussoleno in Via Trattenero n. 15, nella sua qualità di Presidente della Unione Montana Valle Susa (C.F.: _____), il quale interviene esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della stessa in esecuzione di quanto previsto dalla deliberazione di Consiglio dell'Unione n. _____ del _____, di costituzione della Centrale Unica di Committenza dell'Unione e approvazione del presente schema di convenzione "per adesione";

E

il Sig. _____ nato a _____ il _____ e domiciliato per la carica in _____ via _____, nella sua qualità di Sindaco/Vice Sindaco del Comune di _____ (C.F.: _____) il quale interviene esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente, in esecuzione di quanto previsto dalla deliberazione di Consiglio Comunale n° _____ del _____ di approvazione della convenzione ed adesione alla Centrale Unica di Committenza dell'Unione;

PREMESSO CHE

- l'art. 30, c. 1 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 dispone che gli Enti Locali "al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati possono stipulare tra loro apposite convenzioni";
- l'art. 37, comma 1 del D. Lgs. 50 del 18 aprile /2016 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE" prevede che "le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38";
- l'art. 37, comma 4 del D. Lgs. 50/2016 prevede che "Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:
 - a) (...);
 - b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento.
 - c) (.....)
- Lo Statuto della Unione Montana Valle Susa prevede la possibilità di conferire funzioni e gestire servizi in forma associata, con la partecipazione anche soltanto di alcuni dei Comuni membri;
- che la centrale unica di committenza per quanto concerne le attività correlate all'acquisizione di lavori, servizi e forniture agisce in nome e per conto del Comune aderente che ha approvato lo schema della presente convenzione, assumendo tutti i relativi impegni economici;

CONSIDERATO CHE

- attraverso lo strumento della centrale unica di committenza è possibile perseguire una maggiore qualità ed efficacia dell'azione amministrativa;
- attraverso una struttura qualificata si assicura una maggiore professionalità e, quindi, un'azione amministrativa più snella e tempestiva, cercando di semplificare gli adempimenti e le procedure;
- tale modello di gestione consente un'ottimizzazione delle risorse, concentrando in una struttura specializzata quegli adempimenti che normalmente vengono curati da una pluralità di stazioni appaltanti;

**Tutto quanto sopra premesso,
si conviene e si stipula quanto segue**

ART. 1 – Premessa

- 1.1.** Le premesse formano parte integrante della presente convenzione.
- 1.2.** Eventuali modifiche normative che rendessero obbligatorie diverse e nuove forme e procedure di legge troveranno immediata e automatica applicazione alla presente convenzione.

ART. 2 – Oggetto ed attività della Centrale Unica di Committenza

- 2.1.** Il Comune di _____ (di seguito, per brevità, Ente aderente) aderisce con la sottoscrizione della presente convenzione alla Centrale Unica di Committenza della Unione Montana Valle Susa (di seguito, per brevità, CUC) conferendo le funzioni di centrale di committenza per l'acquisizione di forniture, servizi e lavori a far data dalla sottoscrizione, ai sensi dell'art. 37, comma 4 del D. Lgs. 50/2016, testo vigente;
- 2.2.** La CUC è costituita nell'ambito della struttura organizzativa della Unione Montana Valle Susa con sede in Bussoleno in Via Trattenero n. 15.

Sono di competenza della CUC, fatte salve eventuali deroghe alla normativa attualmente vigente, le procedure di acquisizione:

- di lavori, fatta salva la possibilità, ai sensi dell'art. 37, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 per i Comuni, di procedere autonomamente per importi inferiori a € 150.000,00;
 - di forniture e servizi, fatta salva la possibilità, ai sensi dell'art. 37, comma 1 del D. Lgs. 50/2016, per i Comuni, di procedere autonomamente per importi inferiori ad € 40.000,00, nonché fatta salva la possibilità di procedere autonomamente attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da CONSIP s.p.a. o da altro soggetto aggregatore di riferimento (SCR/Città metropolitana di Torino) indipendentemente dalla fascia demografica e dall'importo dell'appalto.
- 2.3.** È facoltà dell'Ente aderente affidare alla CUC anche le procedure inferiori ai limiti fissati dal Legislatore. Per tali procedure, in assenza di diverso indirizzo dei Comuni aderenti, la CUC potrà in via residuale fare ricorso all'Albo dei Fornitori di Beni e Servizi istituito presso la CUC o altro albo fornitori istituito presso le centrali di committenza (SCR, MEPA).
- 2.4.** Per l'utilizzo degli strumenti di e-procurement (convenzioni e rispettivi mercati elettronici di CONSIP e MEPA), la CUC si rende disponibile a fornire la necessaria formazione agli Enti richiedenti, nell'ambito del progressivo piano di sviluppo della CUC approvato dall'Unione.
- 2.5.** Salvo i casi di esenzione espressamente previsti dalla normativa vigente, l'ambito di applicazione della presente convenzione comprende tutte le procedure di acquisizione – anche negoziate ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016 – di lavori, beni e servizi, disciplinate, anche in parte, dal D. Lgs. 50/2016 o comunque da esso ricondotte alla gestione in base ai principi dell'ordinamento comunitario.
- 2.6.** L'ambito di applicazione della presente convenzione non si estende:
- a) al conferimento di incarichi professionali e consulenze intesi come contratti di prestazione d'opera intellettuale affidati ai sensi dell'articolo 7, comma 6 e seguenti del D. Lgs. n. 165/2001;
 - b) alle procedure di erogazione di contributi o di altri benefici economici poste in essere dai singoli Comuni associati in virtù dell'articolo 12 della Legge n. 241/1990;
 - c) alle procedure di acquisto effettuate da aziende speciali (articolo 114 del D. Lgs. 267/2000), organizzazioni consortili (articolo 31 del D. Lgs. 267/2000), da fondazioni, associazioni, società, sia a capitale interamente pubblico sia a capitale misto pubblico-privato, costituite o partecipate dai singoli Comuni associati;
 - d) alle procedure di affidamento di lavori effettuate da parte di un concessionario di servizi ai sensi dell'art. 1, comma 2 lettera d) del D. Lgs. 50/2016;
 - e) alle opere di urbanizzazione primaria, ai sensi dell'art. 36, comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e fermo restando quanto stabilito dall'articolo 16 del D.P.R. n. 380/2001 in relazione all'affidamento dei lavori per lo scomputo di oneri di urbanizzazione primaria;

- f) alle procedure poste in essere da soggetti privati in relazione alle ulteriori fattispecie particolari connesse a finanziamenti pubblici individuate dall'art. 1 del D. Lgs. 50/2016 e da altre disposizioni di legge;
- g) alle procedure finalizzate all'affidamento di contratti non disciplinate dal D. Lgs. 50/2016 o comunque non richiedenti l'acquisizione del codice identificativo gara ("CIG"), con riferimento alle fattispecie individuate dall'articolo 25 del Decreto Legge n. 66/2014 (conv. in L. n. 89/2014) e dal relativo allegato esplicativo, nonché dalla determinazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ("A.N.A.C.") n. 4/2011.

ART. 3 – Attività di competenza del Comune aderente

- 3.1.** E' di competenza dell'Ente aderente la predisposizione del programma triennale e dell'elenco annuale dei lavori pubblici, dei piani dei fabbisogni e dei programmi di acquisizione di beni e servizi, nonché degli altri atti di programmazione che riguardano l'attività contrattuale dell'Ente.
- 3.2.** L'Ente aderente trasmette alla CUC entro il 15 gennaio di ogni anno il fabbisogno relativo alle forniture e all'acquisizione di beni e servizi nonché l'elenco dei lavori di qualsiasi importo che si prevede di realizzare nel corso dell'anno; tali fabbisogni potranno essere aggiornati nel corso dell'anno.
- 3.3.** Competono ad ogni Ente aderente le seguenti attività, fatte salve le eventuali eccezioni convenute per casi particolari:
 - a) la nomina del responsabile unico del procedimento (RUP), anche per la registrazione all'ANAC ai fini della CUC;
 - b) l'acquisizione del CUP;
 - c) l'individuazione delle fonti di finanziamento per le prestazioni e gli oneri procedurali (compresi gli eventuali emolumenti da corrispondere ad esperti esterni delle commissioni aggiudicatrici);
 - d) la definizione dell'oggetto contrattuale (lavori, servizi, forniture);
 - e) la determinazione a contrattare con la quale è individuato il criterio di selezione del contraente e sono approvati i documenti a base di gara (elaborati progettuali, capitolato speciale d'appalto, schema di contratto, criteri di valutazione delle offerte nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa e i requisiti di ordine speciale richiesti per la partecipazione alla gara);
 - f) la formalizzazione degli impegni giuridici di spesa per il rimborso alla CUC degli oneri di funzionamento, delle spese di pubblicazione, contributo ANAC e compensi per eventuali membri esterni;
 - g) la pubblicazione sul proprio sito dei bandi e dei documenti di gara trasmessi dalla CUC;
 - h) ai sensi degli artt. 77, 78 e 216, comma 12 del D. Lgs. 50/2016, l'individuazione dei soggetti da nominare quali membri esperti della commissione aggiudicatrice o commissione di gara, per il criterio del prezzo più basso, (determinandone il compenso) ai fini della successiva formalizzazione dell'atto di nomina da parte della CUC;
 - i) il provvedimento di aggiudicazione definitiva;
 - j) i rapporti con l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (ANAC) e le comunicazioni all'Osservatorio sui contratti pubblici nonché le pubblicazioni previste dal D.lgs. 33/2013 (Testo Unico sulla Trasparenza) e dalla L. 190/2012;
 - l) la stipula dei contratti e la gestione dell'esecuzione contrattuale, nonché gli adempimenti da effettuare sul sito ANAC e sull'Osservatorio Regionale dei Contratti.
- 3.4.** L'Ente aderente inserisce, qualora si presentino i presupposti, negli atti contrattuali le clausole imposte anche da eventuali Protocolli d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti di lavori pubblici e si impegna a rispettare le disposizioni nello stesso contenute.
- 3.5.** Compete inoltre all'Ente aderente la fase relativa all'esecuzione e gestione del contratto:
 - a) stipula del contratto,
 - b) consegna,
 - c) collaudo,
 - d) contabilità,

- e) pagamenti corrispettivi,
 - f) obbligo delle comunicazioni successive alla fase di inizio lavori, all'ANAC come previsto dalle disposizioni vigenti
 - g) il versamento sul c/c corrente della Unione della quota attinente le spese di gestione della CUC, come calcolata al successivo art.7.
- 3.6.** Gli Enti aderenti, previa individuazione delle opere da realizzare e dei beni e servizi da acquisire, approvano il progetto fino alla fase esecutiva o quella necessaria alla procedura di gara, a norma delle disposizioni vigenti contenute nel D. Lgs. 50/2016. In caso di procedure particolarmente complesse la collaborazione del Comune nei confronti della CUC sarà adeguata al fine di rendere possibile la buona riuscita della stessa.
- 3.7** Gli Enti aderenti comunicano con la CUC tramite il proprio RUP, Responsabile Unico del Procedimento, designato ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016.
- 3.8** Nella fase antecedente l'approvazione della determina a contrarre, l'Ente aderente procede a contattare la CUC anche al fine di definire l'opportuna collaborazione per la buona riuscita della gara.
- 3.9** Conclusa la fase di definizione dell'appalto, l'Ente aderente attiva la procedura di affidamento di lavori, forniture e servizi e tramite il RUP trasmette:
- a. la determinazione a contrarre, recante l'indicazione delle modalità di scelta del contraente, il criterio di aggiudicazione e la delega espressa alla CUC per l'espletamento della procedura di gara (approvazione del disciplinare e del capitolato speciale di appalto per ciascuna);
 - b. il provvedimento di approvazione del progetto;
 - c. l'indicazione del nominativo del dipendente dell'Ente aderente che dovrà presenziare alle operazioni nel caso in cui la gara sia espletata con l'utilizzo del criterio del prezzo più basso (uno o due testimoni), o l'impegno a comunicare tale nominativo al termine di scadenza di presentazione delle offerte nel caso che il criterio di aggiudicazione sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai fini della nomina quale componente nella Commissione giudicatrice;

Le motivazioni che determinano l'eventuale procedura negoziata devono risultare espressamente nella determinazione a contrarre nel rispetto della normativa vigente.

Rimangono di competenza ai Comuni aderenti le spese/anticipi economici con scontrino da effettuare direttamente a mezzo cassa economica/ragioneria.

Art. 4 - Attività di competenza della CUC

- 4.1** La Centrale Unica di Committenza procede unicamente su richiesta scritta telematica dell'Ente aderente. La CUC attiverà la procedura di gara di norma entro 30 gg dalla ricezione della documentazione elencata al precedente art. 3 fatti salvi casi di comprovata urgenza debitamente motivati dall'ente aderente, salvo impedimenti organizzativi della CUC.
- 4.2.** La CUC, ricevuta la richiesta di attivazione gara, verifica la completezza, chiarezza e regolarità della documentazione trasmessa, nel rispetto della normativa vigente, non operando alcun tipo di controllo di merito sugli atti elaborati, di natura tecnica ed amministrativa - per i quali resta la responsabilità esclusiva del progettista e/o suoi incaricati dell'Ente aderente - e procede a:
- a. eventuali richieste di integrazioni e/o modifiche di atti al RUP entro 10 gg dal ricevimento della stessa, in tal caso resta sospeso il termine per la conclusione della procedura;
 - b. richiedere il CIG (codice identificativo gara) attraverso il Responsabile Unico del Procedimento;
 - c. attraverso il Presidente del seggio di gara, in caso di ricorso al criterio del prezzo più basso, oppure, Presidente della commissione di gara, in caso di ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, creare la gara definendo i requisiti nel sistema AVCPass;
 - d. richiedere il preventivo di spesa per la pubblicazione dei bandi, degli avvisi di gara e dei relativi esiti di gara previsti per legge;
 - e. redigere, sottoscrivere e pubblicare il bando sul sito della CUC, nonché sugli altri siti e media previsti per legge;

- f. mettere a disposizione degli operatori economici tutti gli atti tecnico – progettuali occorrenti per la gara e assicurare le necessarie informazioni amministrative mediante pubblicazione sul sito della documentazione fornita in formato elettronico dall'Ente aderente;
 - g. fornire chiarimenti in merito alla procedura di appalto a risposta di quesiti da parte di Operatori economici, dandone comunicazione sul proprio sito, previa collaborazione dell'Ente aderente per le richieste di carattere tecnico;
 - h. nominare la Commissione di gara, nel rispetto della normativa vigente, nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dando atto che le funzioni di Presidente delle Commissioni di gara sono svolte da un Dirigente, Posizione organizzativa o Funzionario della C.U.C. o di uno degli Enti aderenti;
 - i. informare costantemente l'Ente aderente di ogni sviluppo inerente la procedura di affidamento;
 - l. verificare, con il supporto del RUP, ove necessario, la congruità dell'offerta e delle giustificazioni presentate dai concorrenti nel caso di offerte anormalmente basse;
 - m. redigere i verbali di gara;
 - n. provvedere all'aggiudicazione provvisoria della gara;
 - o. predisporre, entro 5 giorni dall'aggiudicazione provvisoria, la bozza del documento di aggiudicazione definitiva che dovrà essere adottata dall'Ente aderente;
 - p. effettuare gli accertamenti pre-contrattuali previsti dalla normativa anche mediante l'utilizzo del sistema AVCPass attraverso il Responsabile del procedimento della fase di affidamento e i suoi delegati;
 - q. curare la fase della post-informazione dell'esito della gara secondo le stesse modalità di pubblicazione del bando;
 - r. attraverso il responsabile del Procedimento per la fase di affidamento formare e trasmettere le comunicazioni e notizie all'ANAC, come previsto dalle disposizioni vigenti fino alla fase di aggiudicazione provvisoria, ivi compresa la comunicazione ai concorrenti di cui all'art. 76, comma 5 del D. Lgs. 50/2016;
 - s. provvedere al pagamento degli oneri della contribuzione dovuta all'ANAC nei modi e nei tempi stabiliti dalla stessa Autorità, salvo rimborso da parte dell'Ente aderente;
 - t. collaborare con il Comune alla individuazione dei contenuti dello schema del contratto;
- 4.3** In caso di interessi comuni a più enti aderenti, la C.U.C. potrà svolgere gare in forma aggregata, al fine di ottimizzare le procedure stesse e conseguire maggiori economie, eventualmente indicando un lotto per ciascun Comune ed il relativo importo. Sempre in base a specifici accordi, potrà essere aggregata anche la fase di direzione dell'esecuzione del contratto, per più Enti.
- 4.4** Ogni atto e decisione di carattere giuridico – amministrativo in merito alla gestione della procedura di gara (stabilire la data per la gara, pubblicare bando e disciplinare di gara, verifica dei requisiti di partecipazione e di carattere generale di cui agli artt. 80 e 82 del D. Lgs. 50/2016, ammissione ed esclusioni di partecipanti) è di competenza della CUC;
- 4.5** Tutte le comunicazioni aventi rilevanza esterna verranno effettuate tramite il sito della CUC e\o Albo Pretorio dell'Unione e comunicate all'Ente aderente interessato.

Art. 5 – Gestione del contenzioso derivante dalle procedure gestite dalla Centrale di committenza

- 5.1.** In relazione agli eventuali contenziosi insorti con riferimento alle procedure di gara gestite dalla Centrale di committenza, la stessa collabora con i Comuni aderenti:
- a) fornendo gli elementi tecnico-giuridici per valutare la necessità o meno della costituzione in giudizio, nonché per facilitare l'esercizio della difesa;
 - b) mettendo tempestivamente a disposizione tutti i documenti relativi alla procedura rispetto alla quale è insorto il contenzioso.
- 5.2.** Nei documenti di gara è precisato che l'operatore economico che intenda presentare ricorso in sede giurisdizionale deve notificare il ricorso stesso alla Centrale di committenza.

5.3. I Comuni aderenti valutano il quadro delineato dalla Centrale di committenza in relazione al contenzioso insorto e decidono, nel rispetto della loro autonomia, se costituirsi o meno in giudizio, eventualmente associando le proprie posizioni nell'ambito del processo.

5.4. L'esito del contenzioso è comunicato dai Comuni associati al fine di consentire alla Centrale di committenza:

- a) di valutare le criticità derivanti dalle sentenze in relazione alle procedure in gestione;
- b) di adottare gli atti necessari in base a quanto previsto dall'art. 77, comma 6 del D. Lgs. 50/2016 per la composizione delle Commissioni giudicatrici.

Art. 6 – Conferenza dei Sindaci

1. I Sindaci dei Comuni associati o loro delegati costituiscono una Conferenza, presieduta dal Presidente dell'Unione, quale sede di confronto e consultazione per:

- a) verificare e condividere le scelte organizzative fondamentali inerenti il funzionamento della Centrale di committenza;
- b) monitorare l'attività, l'andamento economico e i risultati della Centrale di committenza, nonché per formulare osservazioni e proposte in merito, ivi comprese eventuali modifiche alla presente convenzione.

2. La Conferenza dei Sindaci provvede inoltre ad adottare le decisioni di indirizzo con riguardo agli aspetti economico finanziari relativi alla ripartizione delle quote per le risorse e le spese relative alla Centrale di committenza;

3. La Conferenza è convocata dal Presidente quando richiesto con un preavviso di almeno quindici giorni.

4. Le adunanze della Conferenza sono valide se interviene almeno la metà dei suoi componenti; le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

ART. 7 – Ripartizione delle spese

7.1. La Centrale di committenza conforma la propria gestione ai principi di razionalizzazione delle procedure e di conseguimento di risparmi di spesa.

7.2. Al fine di consentire l'efficace organizzazione della Centrale di committenza le spese per la struttura organizzativa operante come Centrale di committenza sono ripartite tra i Comuni associati, sulla base di quote definite in sede di Consiglio dell'Unione, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) rilevanza dimensionale, rapportata al valore in euro per anno, delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni ricondotte alla gestione della Centrale di committenza da parte dei singoli Comuni aderenti, con definizione su base proporzionale;
- b) livello di complessità delle procedure ricondotte alla gestione della Centrale di committenza da parte dei singoli Comuni aderenti, assumendo quale parametro per la valutazione della complessità il valore della soglia comunitaria per le acquisizioni di beni e servizi e il valore di 1.000.000 di euro per le acquisizioni di lavori.

7.3. In relazione all'efficace ripartizione delle spese connesse allo svolgimento delle procedure, ai fini del presente articolo, si intendono:

- a) con il termine "costi diretti", le spese vive derivanti dalla celebrazione di una specifica procedura di affidamento (contributo per l'autorità di vigilanza, pubblicazione bandi e avvisi, etc.);
- b) con il termine "costi generali", le spese sostenute per il funzionamento della centrale, autonomamente contabilizzate, la cui utilità è limitata a tale struttura organizzativa e non si estende al resto dei servizi della Unione (acquisto di pubblicazioni, pratiche o stampati, formazione specifica, acquisto di hardware e software e relativi canoni di manutenzione, etc.);
- c) con il termine "costi comuni", la quota di spese generali sostenute dalla Unione, non autonomamente contabilizzata, la cui utilità può essere diretta al funzionamento sia della centrale, sia di altri servizi dell'ente (manutenzione locali, utenze di pubblici servizi, carta e cancelleria, spese postali, etc.).

7.4. Ciascun Comune aderente rimborsa alla Unione i costi diretti per le procedure di affidamento svolte nell'esclusivo interesse del primo.

- 7.5. In caso di costi diretti sostenuti per procedure di affidamento congiunte nell'interesse di più di un Comune aderente, questi vengono ripartiti sulla base degli importi posti a base d'asta.
- 7.6. Il rimborso dei costi diretti da parte degli enti associati avviene con cadenza trimestrale contestualmente alla ripartizione annuale, su rendicontazione predisposta dalla Centrale di committenza.
- 7.7. I costi generali sono ripartiti annualmente, in proporzione sulla base della sommatoria degli importi a base d'asta per i procedimenti presi in carico dalla Centrale unica di committenza.
- 7.8. I costi comuni sono quantificati forfetariamente con deliberazione da parte della Giunta dell'Unione.
- 7.9. Il Responsabile della Centrale di committenza, sulla base delle comunicazioni dei fabbisogni e dei programmi presentati da ciascun Comune aderente, predispone entro il 30 novembre di ogni anno un riparto preventivo delle spese relative all'esercizio successivo, da inviare agli enti associati per la formazione dei bilanci di previsione. Nel corso dell'esercizio, l'andamento delle spese sostenute e del loro riparto è costantemente monitorato da parte del Responsabile della centrale, con obbligo di informazione ai Comuni aderenti.
- 7.10. In fase di prima attuazione, e fino a diverse determinazioni del Consiglio dell'Unione, costi generali e i costi comuni sono sostenuti a forfait con un concorso a carico del Comune o dei Comuni che propongono la procedura di affidamento, in ragione dello 0,5% dell'importo dei lavori, servizi o forniture da aggiudicare.

ART. 8 - Validità

- 8.1. La presente convenzione decorre dalla stipula ed ha durata a tempo indeterminato, salva cessazione per intervenuti mutamenti normativi.
- 8.2. La presente convenzione può essere risolta anticipatamente, con preavviso di almeno 60 gg. in qualsiasi momento, per recesso unilaterale motivato espresso dall'Ente aderente o dalla Unione.
- 8.3. In ogni caso lo scioglimento della convenzione potrà avvenire previa regolazione di tutte le pendenze, anche di natura economica, derivanti dagli obblighi assunti con la sottoscrizione della presente convenzione, ed esaurimento delle procedure di acquisizione in corso.

ART. 9 – Spese di convenzione

- 9.1. La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 16, tabella allegato "B" del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
- 9.2. Tale atto potrà essere registrato in caso d'uso, a cura e spese del richiedente, ai sensi dell'articolo 1 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131.

ART. 10 – Tutela della privacy

- 10.1 I dati di cui la CUC verrà in possesso nell'espletamento delle attività di cui alla presente convenzione saranno finalizzati all'espletamento delle procedure di gara, compresi gli atti connessi e consequenziali, e saranno trattati nelle forme e nei modi stabiliti dalla normativa di riferimento.
- 10.2 Titolare del trattamento dati è il Dirigente della CUC ai sensi del D.lgs. 196/2003.

ART. 11 – Norme finali

- 11.1. Le parti danno atto che le comunicazioni per la gestione della presente convenzione tra gli Enti aderenti e la CUC avverranno con Pec - posta elettronica certificata - che ogni ente comunicherà, ovvero mediante l'eventuale piattaforma telematica allestita dall'Unione.
- 11.2. In caso di contenzioso non risolvibile in forma bonaria tra gli enti aderenti e la CUC il foro competente è quello di Torino.

Per la Centrale Unica di Committenza

Il Presidente della Unione Montana: _____

Per l'Ente aderente

Il Sindaco/Vice Sindaco del Comune di _____: _____